

**Legge regionale 28 aprile 2021, n. 7 (BUR n. 58/2021)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE REGIONALE 7
NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E
PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"**

**Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 66 della legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche".**

1. L'[articolo 66](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è
sostituito dal seguente:

omissis ⁽¹⁾

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi previsti
dall'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" così come
sostituito dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

10) Testo riportato all'art. 66 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.